

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 1/2022

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE ALL'IVASS DI DATI E INFORMAZIONI SUI PREMI DANNI RACCOLTI DALLE IMPRESE ATTRAVERSO I SINGOLI INTERMEDIARI E TRAMITE ATTIVITÀ DIREZIONALE

Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 3-*bis*, 190, e 190-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introduce l'obbligo di trasmissione delle informazioni relative alla produzione in Italia anche per le imprese operanti nei rami danni.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno essere inviati all'IVASS, entro il 28/02/2022, all'indirizzo di posta elettronica regolamentopremidanni@ivass.it utilizzando l'apposita tabella allegata.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 28 gennaio 2022

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE ALL'IVASS DI DATI E INFORMAZIONI SUI PREMI DANNI RACCOLTI DALLE IMPRESE ATTRAVERSO I SINGOLI INTERMEDIARI E TRAMITE ATTIVITÀ DIREZIONALE

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE

Quadro normativo e principi ispiratori del Regolamento

L'art. 190 del Codice delle Assicurazioni attribuisce all'IVASS la facoltà di chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi

Parimenti, l'art. 190-*bis* del Codice delle Assicurazioni attribuisce all'IVASS la facoltà di richiedere ai soggetti vigilati di comunicare dati e informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo.

Inoltre, l'art 335 del CAP, a seguito delle recenti modifiche intervenute a dicembre 2020, prevede il versamento ad IVASS del contributo di vigilanza, commisurato all'ammontare dei premi incassati in ciascun esercizio, da parte di tutte le imprese di assicurazione, ivi incluse ora anche le imprese aventi sede legale in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo. In tale contesto le informazioni che si intendono acquisire – unitariamente, per contenere gli oneri sui soggetti vigilati – anche dalle imprese danni, saranno utili anche ai fini della corretta determinazione di detto contributo.

Nel corso del 2020 e del 2021, nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla condotta di mercato delle imprese e degli intermediari assicurativi esercitata dall'IVASS ai sensi dell'art. 3 del Codice delle Assicurazioni, si è ritenuto opportuno estendere la raccolta di dati effettuata ai sensi del Regolamento IVASS n. 44/2019 anche alle imprese operanti in Italia nei rami danni.

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 44/2019 e ss.mm.ii., ai fini della prevenzione del rischio di riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, l'IVASS acquisisce annualmente – da parte delle imprese, italiane ed estere, che operano in Italia nei rami vita – un insieme strutturato di informazioni e dati, tra cui quelli relativi all'ammontare dei premi e del corrispondente numero di polizze distribuite da ciascun intermediario assicurativo di cui si avvale l'impresa di assicurazione (agente, broker, banca, Poste Italiane, ...), distintamente per polizze di ramo I (tradizionali), di ramo III (*unit linked*) e multiramo (combinazione di ramo I e ramo III).

Pertanto, anche alle imprese esercenti i rami danni è stato chiesto di inviare informazioni relative ai premi nei rami danni riferiti a ciascun intermediario assicurativo e tramite attività direzionale, fornendo altresì evidenza dei premi e delle corrispondenti polizze relativi ai rami RC auto (ramo 10), RC generale (ramo 13) e cauzioni (ramo 15), mediante la compilazione della sola sezione V "Intermediari" del più ampio documento richiesto alle imprese che operano nei rami Vita (oggi disciplinato dal nuovo art. 28-*sexies* del Regolamento 44/2019), opportunamente integrato al fine di raccogliere anche le

informazioni relative alle imprese danni.

Al fine di rendere più efficiente lo scambio dei flussi informativi e di contenere gli oneri per le imprese e gli intermediari, le informazioni richieste da IVASS nel 2020 e nel 2021 alle imprese operanti in Italia nei rami danni, sono state acquisite contestualmente alla raccolta di dati effettuata ai sensi del Regolamento 44 per le imprese vita.

La qualità delle risposte fornite da parte degli operatori è stata molto soddisfacente; ciò ha consentito all'Istituto di svolgere analisi di mercato più dettagliate e di definire le priorità dell'attività di vigilanza sulla condotta di mercato dei maggiori distributori.

Sintesi delle previsioni regolamentari

Lo schema di Regolamento si compone di 6 articoli.

I primi tre articoli contengono il riferimento alle fonti normative (art. 1), il richiamo alle definizioni e alle classificazioni dettate dal CAP e dal nuovo regolamento IVASS (art. 2), e la determinazione dell'ambito di applicazione del Regolamento, che include le imprese di assicurazione con sede legale in Italia, le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo o in uno Stato terzo, che operano in Italia nei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice (art. 3).

Gli artt. 4 e 5 disciplinano le modalità con cui le imprese operanti nei rami Danni inviano annualmente all'IVASS entro il medesimo termine di cui all'articolo 28-*sexies*, comma 2 del Regolamento 44 previsto per l'invio delle informazioni da parte delle imprese vita (art. 4) informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni, mediante la compilazione della sola sezione V "Intermediari" del documento di cui all'art. 28-*sexies* (art. 5). Trattasi delle informazioni relative:

- alla voce I.1.a "Premi lordi contabilizzati" rilevata nel "Conto Tecnico dei Rami Danni" del Conto economico dell'impresa relativo all'esercizio di riferimento, ripartita per singolo intermediario e con indicazione separata della quota distribuita direttamente dall'impresa (senza avvalersi di alcun intermediario), ossia la cosiddetta produzione direzionale;

- alle quote dei premi e al numero di corrispondenti polizze classificate nei rami 10 (R.C. auto), 13 (R.C. generale) e 15 (cauzioni).

L'art. 6 disciplina i termini per la pubblicazione e l'entrata in vigore del Regolamento.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(c.d. AIR PRELIMINARE)

Sulla base del Regolamento IVASS n. 3/2013, recante disposizioni sul procedimento per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS - ed in particolare degli articoli 5 e 6 comma 2, di tale Regolamento - e tenuto conto dei principi di trasparenza e di proporzionalità che guidano il processo regolamentare dell'Istituto, è stata eseguita un'analisi dell'impatto dell'attività regolamentare in argomento, esaminando le diverse opzioni normative possibili, allo scopo di individuare soluzioni che garantiscano efficacia all'atto stesso.

1. SCENARIO DI RIFERIMENTO

IVASS, ai sensi del Regolamento IVASS n. 44/2019 e ss.mm.ii., riceve ogni anno da parte delle imprese operanti in Italia nei rami Vita, un insieme strutturato di informazioni e dati di carattere qualitativo e quantitativo, suddiviso in sei sezioni: Organizzazione, Premi lordi contabilizzati, Prestazioni liquidate, Gestione e controllo, Intermediari e Esito autovalutazione.

Nel corso del 2020 e del 2021, nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla condotta di mercato delle imprese e degli intermediari assicurativi, è stato richiesto anche alle imprese operanti nei rami danni l'invio delle informazioni relative alla sola sezione V "Intermediari", opportunamente integrata al fine di raccogliere anche le informazioni relative alle imprese danni.

L'acquisizione è avvenuta in maniera contestuale e con l'utilizzo del medesimo documento di lavoro al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese e permettere una maggiore utilizzabilità del dato da parte di IVASS.

Tenuto conto della positiva esperienza e dei risultati ottenuti, si ritiene opportuno introdurre una specifica norma regolamentare che disciplini, a sistema, l'invio annuale da parte delle imprese operanti in Italia nei rami Danni dei dati e delle informazioni sui premi raccolti da ciascun intermediario e tramite attività direzionale, attraverso il medesimo flusso informativo e documento di lavoro utilizzato dalle imprese che operano nei rami Vita per fini di antiriciclaggio, come già avvenuto nel corso del 2020 e del 2021 e secondo la medesima tempistica.

L'analisi dell'impatto delle novità regolamentari esamina le diverse, possibili opzioni normative perseguibili, allo scopo di far emergere le soluzioni che possano rendere efficace l'intervento stesso, con il minor sacrificio possibile delle legittime esigenze dei soggetti destinatari del Regolamento.

2. POTENZIALI DESTINATARI

I destinatari della nuova normativa sono, qualora operino nei rami Danni di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice:

- le imprese di assicurazione con sede legale in Italia;

- le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo operanti in Italia in libera prestazione di servizi e/o in regime di stabilimento;
- le sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in Stato terzo.

3. OBIETTIVI

Con il Regolamento posto in pubblica consultazione l'Istituto si propone di prevedere a regime la trasmissione di informazioni strutturate all'interno della sezione "Intermediari" anche da parte delle imprese operanti nei rami Danni.

Con l'obiettivo di definire le priorità dell'attività di vigilanza sulla condotta di mercato degli intermediari e delle imprese, l'acquisizione delle informazioni sull'ammontare complessivo dei premi generati in Italia nell'anno di riferimento consentirebbe difatti di avere:

- un quadro dettagliato dell'attività degli intermediari in Italia con conseguente possibilità di indirizzare l'attività di vigilanza sugli stessi accrescendone l'efficacia;
- con riferimento alle imprese estere, importanti informazioni quali-quantitative sul *business* in Italia e la rete di vendita, in anticipo e maggiormente complete e comparabili rispetto a quelle fornite annualmente da EIOPA ai sensi del Protocollo di Collaborazione tra Autorità di Vigilanza¹.

Sotto altro profilo, dette informazioni saranno utili anche ai fini della corretta determinazione del contributo di vigilanza di cui all'art. 335 del Codice.

In applicazione del principio di proporzionalità, le informazioni vengono richieste alle imprese anziché agli intermediari (sono oggi iscritti nel Registro unico degli intermediari e nell'elenco annesso degli intermediari UE tenuti dall'IVASS oltre 230.000 soggetti), la maggior parte dei quali, pur non operando nei rami danni, dovrebbe comunque fornire una risposta, anche se negativa.

4. ELABORAZIONE DELLE OPZIONI PERCORRIBILI

Nell'ambito del processo di AIR sono state individuate tre principali tematiche per ognuna delle quali sono state elaborate diverse opzioni possibili, in vista dell'adozione della disciplina regolamentare.

Mediante l'analisi sono state individuate le opzioni ritenute più idonee per il raggiungimento degli obiettivi.

1. Raccolta d'informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami Danni

a) Valutazione se effettuare un intervento regolamentare e individuazione dell'ambito di applicazione;

- a.1 Mantenimento dell'attuale assetto regolamentare, senza estensione né alle imprese operanti nei rami Danni dell'obbligo di trasmettere ad IVASS i dati e le informazioni

¹ EIOPA-BOS-21-234 "Decision on the collaboration of the Insurance Supervisory Authorities of the Member States of the European Economic Area"

sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni ripartiti per intermediario né agli intermediari;

a.2 Introduzione di un nuovo Regolamento per assoggettare anche le imprese operanti nei rami Danni all'obbligo di trasmettere le informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni ripartiti per intermediario;

a.3 Introduzione di un nuovo Regolamento per assoggettare tutti gli intermediari all'obbligo di trasmettere le informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni;

b) Modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni dalle imprese danni:

b.1 Acquisizione delle informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni mediante la compilazione di un nuovo documento creato *ad hoc*;

b.2 Acquisizione delle informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni mediante compilazione della Sezione V "Intermediari" del documento disciplinato dall'art. 28-*sexies* del Regolamento IVASS n. 44/2019.

c) Criteri di applicazione per le imprese operanti nei rami danni

c.1 comunicazione delle informazioni relative al totale dei "premi lordi contabilizzati" distribuiti nei rami danni da ciascun intermediario e direttamente dall'impresa con anche evidenza separata dei premi e del corrispondente numero di polizze per ciascuno dei rami di cui all'art. 2, comma 3 del Codice, mediante la compilazione della sezione V "Intermediari" del documento disciplinato dall'art. 28-*sexies* del Regolamento IVASS n. 44/2019;

c.2 comunicazione delle informazioni relative al totale dei "premi lordi contabilizzati" distribuiti nei rami Danni da ciascun intermediario e direttamente dall'impresa con anche evidenza separata dei premi e del corrispondente numero di polizze limitatamente ai rami rc auto, responsabilità civile generale e cauzione, mediante la compilazione della sezione V "Intermediari" del documento disciplinato dall'art. 28-*sexies* del Regolamento IVASS n. 44/2019.

5. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI (IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI) E INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE SCELTA

Con riferimento a ciascuna tematica sono stati individuati i principali aspetti positivi e negativi delle diverse opzioni regolamentari, in modo da sostenere la proposta finale mediante adeguata argomentazione. La scelta regolamentare viene adottata tenendo conto dei principi di proporzionalità, di contenimento dei costi evitabili e di efficacia dei presidi dell'azione di vigilanza.

1. Raccolta d'informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami Danni.

a) Valutazione se effettuare un intervento regolamentare e individuazione dell'ambito di applicazione:

| Opzioni | Principali aspetti positivi | Principali criticità da gestire |
|---|------------------------------------|---|
| a.1 Mantenimento dell'attuale assetto regolamentare, senza estensione né alle imprese | Nessun onere per le imprese | Carenza di informazioni in possesso dell'Istituto sull'attività assicurativa degli intermediari |

| | | |
|---|--|--|
| <p>operanti nei rami Danni dell'obbligo di trasmettere ad IVASS i dati e le informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni ripartiti per intermediario né agli intermediari</p> | | <p>svolta nei rami danni, nonché disomogeneità rispetto alla disponibilità di informazioni strutturate e dettagliate acquisite in relazione ai rami Vita.</p> <p>Possibili disomogeneità nella definizione delle priorità dell'attività di vigilanza sugli intermediari e sulle imprese dovuti alla parzialità dei dati a disposizione.</p> |
| <p>a.2 Introduzione di un nuovo Regolamento per assoggettare anche le imprese operanti nei rami Danni all'obbligo di trasmettere le informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni ripartiti per intermediario</p> | <p>Acquisizione di un quadro dettagliato della complessiva attività di distribuzione svolta in Italia dagli intermediari con conseguente possibilità di definire senza disomogeneità le priorità dell'attività di vigilanza su tutti gli intermediari (e non soltanto su quelli che operano nei rami Vita). Conseguimento dell'informativa minima necessaria per monitorare (da parte delle Autorità competenti) la rete distributiva operante sul territorio nazionale.</p> <p>Acquisizione di informazioni qualitative e quantitative sul <i>business</i> in Italia delle imprese estere in anticipo e in forma maggiormente completa e comparabile rispetto a quelle fornite annualmente da EIOPA, utile per meglio calibrare l'attività di vigilanza in chiave di condotta di mercato.</p> <p>Più agevole determinazione del contributo di vigilanza</p> | <p>Onere di inviare le informazioni anche da parte delle imprese danni</p> |
| <p>a.3. Introduzione di un nuovo Regolamento per assoggettare tutti gli intermediari all'obbligo di trasmettere le informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni</p> | <p>Acquisizione di un quadro dettagliato della complessiva attività di distribuzione svolta in Italia dagli intermediari che distribuiscono prodotti danni.</p> | <p>Onere per tutti gli intermediari che svolgono attività in Italia nei rami danni di inviare le informazioni.</p> <p>Onere eccessivo a carico degli intermediari che non operano nei rami danni che sarebbero comunque tenuti a inviare una risposta ad IVASS, anche se negativa.</p> <p>Disomogeneità delle informazioni rispetto a quelle, strutturate e dettagliate, che vengono acquisite in relazione ai rami Vita dalle imprese.</p> <p>Possibili disomogeneità nella definizione delle priorità dell'attività di vigilanza sugli intermediari e sulle imprese dovuti alla disomogeneità dei dati a disposizione.</p> |

Viene scelta l'opzione a.2), in quanto l'acquisizione di informazioni sui premi ripartiti per intermediario anche presso le imprese operanti nei rami Danni consente di avere un quadro dettagliato dell'attività degli intermediari in Italia con conseguente possibilità di definire le priorità dell'attività di vigilanza sugli intermediari. Sotto altro profilo, sarebbe eccessivamente oneroso che l'Autorità richiedesse tale dato a tutti gli intermediari (sono oggi iscritti nel Registro unico degli intermediari e nell'elenco annesso degli intermediari UE tenuti dall'IVASS oltre 230.000 soggetti).

b) Modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni dalle imprese danni

| Opzioni | Principali aspetti positivi | Principali criticità da gestire |
|---|---|---|
| b.1 Acquisizione delle informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni mediante la compilazione di un nuovo documento creato <i>ad hoc</i> | Possibilità di impostare il documento sulla base delle specifiche esigenze informative | Maggiori oneri per le imprese. Possibile disomogeneità nei dati acquisiti con riferimento alle imprese danni rispetto alle informazioni strutturate e dettagliate acquisite in relazione ai rami Vita. Possibili difficoltà nella comparazione. |
| b.2 Acquisizione delle informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni mediante compilazione della Sezione V "Intermediari" del documento disciplinato dall'art. 28-sexies del Regolamento IVASS n. 44/2019 | Dati standardizzati e uguali per tutti. Agevole comparazione. Utilizzo del medesimo canale di acquisizione dei dati previsto per le informazioni in materia di rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo con conseguenti minori oneri anche per le imprese. | L'utilizzo del documento già esistente, disciplinato dall'art. 28-sexies del Regolamento IVASS n. 44/2019, potrebbe non tenere conto di specifiche esigenze informative dei rami danni |

Viene scelta l'opzione b.2), in quanto lo sfruttamento del veicolo già adottato per acquisire le informazioni previste in materia di rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo comporta per le imprese coinvolte un minor onere e per IVASS una maggior comparabilità dei dati. Inoltre, l'esperienza maturata con l'acquisizione dati svolta nel 2020 e nel 2021 ha mostrato la validità e l'importanza del flusso unitario.

c) Criteri di applicazione per le imprese operanti nei rami danni

| Opzioni | Principali aspetti positivi | Principali criticità da gestire |
|---|--|---|
| c.1 comunicazione delle informazioni relative al totale dei "premi lordi contabilizzati" danni distribuiti da ciascun intermediario e direttamente dall'impresa con anche evidenza separata dei premi e del corrispondente numero di polizze per <u>ciascuno dei rami</u> di cui all'art. 2 comma 3 del Codice, mediante la compilazione della sezione V "Intermediari" del documento | Acquisizione di un quadro dettagliato di informazioni circa l'attività distribuzione svolta in Italia <u>in ciascun ramo danni</u> dagli intermediari con conseguente possibilità di definire le priorità dell'attività di vigilanza sugli intermediari. | Onere per le imprese di inviare un dettaglio di informazioni consistente. |

| | | |
|---|--|---|
| disciplinato dall'art. 28-sexies del Regolamento IVASS n. 44/2019 | | |
| c.2 comunicazione delle informazioni relative al totale dei premi danni raccolti da ciascun intermediario e direttamente dall'impresa con anche evidenza separata dei premi e del corrispondente numero di polizze <u>limitatamente ai rami</u> RC auto, responsabilità civile generale e cauzione, mediante la compilazione della sezione V "Intermediari" del documento disciplinato dall'art. 28-sexies del Regolamento IVASS n. 44/2019 | Applicazione del principio di proporzionalità con riguardo ai rami danni maggiormente sensibili nel mercato italiano. Conseguimento dell'informativa minima necessaria per monitorare (da parte delle Autorità competenti) la rete distributiva operante sul territorio nazionale. | Disponibilità di minori informazioni in merito alla distribuzione assicurativa in Italia nei rami meno sensibili, ossia quelli diversi da RC auto, responsabilità civile generale e cauzioni. |

Viene scelta l'opzione c.2), in quanto la comunicazione dei dati relativi alla sezione V sul totale dei "premi lordi contabilizzati" distribuiti nei rami Danni con anche evidenza separata per i soli rami rc auto (ramo 10), responsabilità civile generale (ramo 13) e cauzioni (ramo 15), maggiormente critici e sensibili nel mercato Italiano in considerazione dell'importanza del business, della rilevanza sociale di tali polizze e della maggior esposizione a problemi di mercato con ricadute anche sui consumatori e sulle Pubbliche Amministrazioni, sono informazioni minime, richieste a tutte le imprese che commercializzano prodotti danni sul territorio italiano e restituiscono un quadro sufficientemente utile del mercato consentendo ad IVASS di perseguire gli obiettivi di vigilanza esposti con minor oneri a carico delle imprese interessate.

REGOLAMENTO N. XXX DEL XXXXX

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE ALL'IVASS DI DATI E INFORMAZIONI SUI PREMI DANNI RACCOLTI DALLE IMPRESE ATTRAVERSO I SINGOLI INTERMEDIARI E TRAMITE ATTIVITÀ DIREZIONALE

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ss.mm.ii, e, in particolare gli artt. 3-*bis*, 190, 190-*bis* e 335;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3, del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTO il Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 emanato in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

CAPO II – Trasmissione annuale delle informazioni sull'attività assicurativa svolta nei rami danni

- Art. 4 (Trasmissione annuale dei dati)
- Art. 5 (Modalità di trasmissione delle informazioni)

CAPO III – Disposizioni finali

Art. 6 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

CAPO I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 190 e 190-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:
 - a) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - b) “imprese operanti nei rami Danni”: imprese di assicurazione con sede legale in Italia, imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo o in uno Stato terzo, che operano in Italia nei rami danni di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle imprese operanti nei rami Danni.

CAPO II Trasmissione annuale delle informazioni sull'attività assicurativa svolta nei rami danni

Art. 4 (Trasmissione annuale dei dati)

1. Le imprese operanti nei rami Danni inviano annualmente all’IVASS, entro il termine del 30 giugno informazioni sull’attività assicurativa svolta in Italia.
2. Le imprese di cui al comma 1 trasmettono le informazioni relative ai premi nei rami danni riferiti a ciascun intermediario assicurativo e quelli raccolti tramite attività direzionale, fornendo altresì evidenza specifica dei premi e delle corrispondenti polizze relativi ai rami RC auto (ramo 10), RC generale (ramo 13) e cauzioni (ramo 15), mediante la

compilazione della sola sezione “Intermediari” del documento richiesto alle imprese che operano nei rami Vita, di cui all’art. 28-*sexies* del Regolamento emanato in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 5
(Modalità di trasmissione delle informazioni)

1. I dati sono organizzati e trasmessi secondo le istruzioni che verranno pubblicate con lettera al mercato entro il termine del 30 novembre di ogni anno.
2. Nel caso di gruppi assicurativi l’ultima società controllante è tenuta a inviare i dati riferiti al gruppo nonché ad ogni singola compagnia.
3. Le imprese operanti in Italia nei rami Danni in regime di libera prestazione di servizi possono inviare tramite posta elettronica certificata i dati e la relativa lettera di trasmissione, sottoscritta da chi ha i poteri di rappresentanza dell’impresa. Le stesse possono utilizzare la casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’accreditamento al Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) dell’Agenzia delle Entrate. Qualora ai fini della registrazione tali imprese si avvalgano di un intermediario, possono delegare nella lettera di trasmissione tale soggetto ad inviare i dati e la lettera tramite la propria casella di posta elettronica certificata. La comunicazione di non aver distribuito polizze in Italia nell’anno precedente, ovvero l’invio del file compilato con le informazioni, può essere effettuata tramite posta elettronica ordinaria nel caso in cui l’impresa sia sprovvista di posta elettronica certificata. In tal caso, la comunicazione si considera pervenuta nella data in cui il messaggio di posta elettronica ordinaria viene protocollato nel sistema di gestione della corrispondenza dell’IVASS.
4. Le imprese di cui al comma 3 che operano in Italia anche in regime di stabilimento, possono trasmettere quanto richiesto anche tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata della Rappresentanza.

CAPO III – Disposizioni finali

Art. 6
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.